

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2164

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRANTI, VERINI, ROSSOMANDO, CAUSI, MARCHI, BAZOLI,
BIFFONI, ERMINI, MATTIELLO, MORETTI, PICIERNO, AMODDIO,
MARZANO, NACCARATO**

Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di falsità nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Presentata il 6 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ripropone nella sostanza le norme per il contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione e tra privati già contenute, in un « pacchetto complessivo », nella proposta di legge atto Camera n. 330 recante « Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di falsità nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, di autoriciclaggio, di scambio elettorale politico-mafioso, di delitti di frode fiscale, nonché per il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nei rapporti tra privati », presentata il 18 marzo 2013.

L'intento dei proponenti è di conferire ancora più forza alla risposta da dare al Paese e all'Europa in termini di contrasto alla corruzione e alla illegalità. Nella Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione del 3 febbraio 2014 la Commissione europea stigmatizza « L'alto livello di corruzione e di evasione fiscale riduce l'efficienza nell'uso delle risorse nell'economia e ostacola la realizzazione dei benefici delle riforme adottate » e pone l'Italia nella categoria dei paesi che presentano « squilibri macro-economici eccessivi » che vanno fronteggiati rapidamente.

Anche alla luce della crisi dei mercati internazionali la normativa penale in materia societaria necessita assolutamente di

essere rivista: la correttezza di tale normativa rappresenta, infatti, un presupposto indefettibile necessario a garantire la trasparenza delle vicende societarie e, quindi, l'affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società.

Le profonde modifiche effettuate nel 2002 al diritto penale commerciale hanno pregiudicato in maniera gravissima l'affidamento dei terzi, facendo venir meno la trasparenza dei bilanci delle società. Anche quello che sta accadendo negli Stati uniti in relazione alla revisione della normativa sul falso in bilancio in un'ottica più rigorosa dovrebbe essere un monito per il legislatore italiano riguardo all'opportunità di modificare una disciplina che, come ha dimostrato la sua applicazione concreta, è sicuramente troppo blanda e crea sacche di impunità che non fanno altro che alimentare il malaffare. Con la nostra proposta viene riformulata integralmente la disciplina del falso in bilancio, attraverso la sostituzione degli articoli 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile.

Le disposizioni vigenti prevedono, a seconda che sussista o meno un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o alla società, un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a

tre anni) o una contravvenzione (punita con l'arresto fino a un anno).

I principali elementi di novità da noi proposti con l'articolo 2621 del codice civile sono i seguenti: le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano a essere un delitto, punibile con la pena della reclusione (da uno a cinque anni), e la fattispecie viene configurata come reato di pericolo, perseguibile di ufficio; l'esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l'aumento di pena qualificato; viene punita l'esposizione fraudolenta oltre che dei fatti, anche di informazioni mendaci sulla situazione economico-patrimoniale della società o del gruppo (attualmente sono punite solo l'esposizione di fatti materiali e l'omissione delle informazioni).

L'intervento riformatore proposto, poi, si fa carico di mettere a punto una formula rispettosa dell'esigenza di mantenere al di fuori dell'ambito di rilevanza penale quelle difformità sostanzialmente irrilevanti, in quanto inidonee a generare nel destinatario della comunicazione un inganno in ordine alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

In questo senso si è fatto ricorso alla formula « in modo concretamente idoneo a indurre in inganno ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 2621
del codice civile).*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. — (*False comunicazioni sociali*). — Fuori dei casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 2.

*(Modifica dell'articolo 2622
del codice civile).*

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. — (*False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari*). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i

quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La punibilità per i fatti previsti dal primo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ».

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2622-bis. — *(Circostanza aggravante).* — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,

ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0019380